

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Lobianco ed altri: Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (85)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 5, 7
Binelli Giancarlo	5, 7
Bruni Francesco, <i>Relatore</i>	3, 7
Zuech Giuseppe	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

Discussione della proposta di legge Lobianco ed altri: Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco Giuseppe, Campagnoli, Contu, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech: « Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli ».

Comunico che la I e la II Commissione, rispettivamente in data 2 dicembre e 26 novembre, hanno espresso parere favorevole, mentre non ci è ancora pervenuto quello della V Commissione.

La proposta di legge al nostro esame riproduce integralmente il testo unificato che la nostra Commissione aveva già approvato in sede legislativa nella passata legislatura. Ricordo ai colleghi che sulla materia in oggetto sono state presentate altre proposte di legge che però non sono ancora state assegnate alla Commissione agricoltura, ma che dovremo prendere in considerazione nel corso del nostro esame.

L'onorevole Francesco Bruni ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Desidero innanzitutto precisare che, avendo avuto occasione di esaminare la proposta di

legge Binelli ed altri n. 1281, non ancora assegnata alla nostra Commissione e sostanzialmente identica a quella presentata dall'onorevole Lobianco ed altri, nel corso del mio intervento farò riferimento ad entrambe.

Le proposte di legge al nostro esame riproducono il testo approvato, al termine di un lungo *iter*, dalla Camera nella scorsa legislatura, testo sul quale si era registrata una larga convergenza tra le forze politiche.

Peraltro, il problema di una disciplina degli accordi interprofessionali in agricoltura era stato sentito già nell'ottava legislatura ed era sfociato nella presentazione, nel marzo 1983, di un testo unificato. Anche allora la fine anticipata della legislatura interruppe l'*iter* della proposta di legge.

Uguale sorte toccò al testo unificato presentato nel corso della nona legislatura ed approvato dalla nostra Commissione in sede legislativa il 4 febbraio 1987. Anche l'*iter* di tale proposta fu interrotto per lo scioglimento delle Camere, mentre il dibattito si era trasferito al Senato.

Ho citato questi precedenti per sottolineare tre aspetti: la sentita necessità di questa disciplina; la convergenza che su di essa presentano le forze politiche; infine l'urgenza di provvedere, che ha spinto i presentatori a convergere sul testo sul quale si era già realizzata una unanimità, tralasciando ciascuno di noi quelle parti che avrebbero potuto riaprire il discorso.

La necessità e l'urgenza di una disciplina sulla vendita dei prodotti agricoli discendono dall'esigenza di creare un mercato moderno e funzionale; di istituire

rapporti tra le parti fondati sulla chiarezza e sul rispetto reciproco, di rispondere in modo adeguato alle logiche poste dalla CEE, di dotare anche il nostro paese di strumenti che già esistono in altri stati della Comunità e che, in parte sperimentati nel nostro, hanno dato risultati apprezzabili.

Le stesse parti hanno un grande interesse per questa disciplina. Lo ha la parte agricola, che acquisisce certezza per il collocamento del prodotto e per la garanzia del prezzo, rafforzando nell'unità dell'offerta le proprie capacità contrattuali, nonché acquistando un peso sulla programmazione e sul mercato, che altrimenti non avrebbe la spinta necessaria per potenziare le proprie strutture associative; lo ha la parte industriale e commerciale, che acquisisce la possibilità di orientare la produzione agricola ed ottiene anch'essa certezza di approvvigionamento quantitativo e qualitativo dei prodotti.

Dalla ricerca di un migliore equilibrio qualitativo-quantitativo dovrebbe derivare, inoltre, una migliore razionalizzazione e tonificazione del mercato.

Mi sembra opportuno dover effettuare altre due sottolineature. La prima riguarda il fatto che la proposta si muove nel rispetto delle leggi di mercato e, quindi, in consonanza con i principi della CEE. L'accordo interprofessionale ed il contratto di coltivazione e cessione sono stipulati fra le parti e sono pienamente vincolanti tra le stesse, ma non hanno — né avrebbero potuto averlo — valore *erga omnes*. Ciò nonostante il sistema degli accordi, specialmente quelli a livello nazionale, ha un notevole peso anche in riferimento alla programmazione.

La seconda sottolineatura, che discende dalla prima, riguarda l'importanza del ruolo che la parte pubblica — Stato e regioni — può e deve svolgere per una corretta realizzazione del sistema. I pubblici poteri hanno mezzi ed incentivi che, se correttamente utilizzati, come il testo esplicitamente consente, risulteranno estremamente utili al fine di rendere concreto il sistema degli accordi e per potenziare nel nostro paese una moderna agri-

coltura ed una agroindustria valida, capace cioè di dare prodotti qualitativamente apprezzabili.

Senza voler enfatizzare le possibilità che lo strumento degli accordi realizza, va sottolineato il fatto che lo stesso può contribuire al rilancio dei settori agricolo ed agroindustriale, anche per quella parte nuova che potrà riguardare le produzioni agricole per fini non alimentari.

Le proposte di legge oggi al nostro esame, pertanto, si sono fatte carico delle necessità e delle urgenze che ho finora evidenziato. Il testo delle medesime, come ricordavo, è sostanzialmente identico. L'articolo 1 definisce l'accordo interprofessionale, la cui funzione economica è meglio chiarita in quello successivo. Il primo articolo, infatti, sottolinea che il fine dell'accordo è quello di favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione del mercato agricolo secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agroalimentare nazionale. Si precisa inoltre che « per accordo interprofessionale si intende l'accordo concluso tra i soggetti di cui all'articolo 6, avente per oggetto le determinazioni relative alla produzione ed alla vendita di prodotti agricoli destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, nonché i criteri delle condizioni generali che le parti, nei contratti di cui all'articolo 8, debbono rispettare ».

Il successivo articolo 2 stabilisce che « gli accordi professionali hanno il compito: di riordinare e razionalizzare la quantità e la qualità della produzione agricola in modo da farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri; perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato; stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi; determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione ».

L'articolo 3 prevede la durata degli accordi, stabilendo che possono essere annuali o pluriennali e fissando altresì i termini per la loro stipulazione.

L'articolo 4 prevede la convocazione da parte del ministro dell'agricoltura per favorire la stipula degli accordi.

L'articolo 5 stabilisce il contenuto minimo degli accordi, in armonia con quanto deliberato dal comitato istituito dalla legge n. 752 del 1986 (legge pluriennale) che, essendo composto dai rappresentanti delle categorie che stipulano gli accordi, costituisce la sede privilegiata per la definizione di tale contenuto in concreto. D'altronde il comitato, in quanto organismo competente a pronunciarsi in materia di regolamentazione del mercato nel quadro delle determinazioni del piano agricolo nazionale, rappresenta altresì il momento di collegamento fra la programmazione pubblica e quella che realizzano i privati, accordandosi sulla misura della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli. Tra i contenuti « minimi » individuati dall'articolo 5 vanno ricordati i criteri per la determinazione del prezzo, o il prezzo stesso, le modalità per il controllo dei requisiti dei prodotti, le garanzie per l'adempimento dei contratti da parte degli stipulanti.

L'articolo 6 definisce i soggetti che partecipano alla stipulazione degli accordi individuati nelle unioni di associazioni di produttori o nelle relative associazioni, assistite dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative. L'assistenza a tale livello di queste ultime organizzazioni ha la funzione di costituire il momento di raccordo fra il complesso degli interessi della categoria agricola e quelli specifici, propri dei produttori di un comparto, rappresentati dalle unioni o dalle associazioni. Parti degli accordi sono inoltre gli industriali o i commercianti, o le loro associazioni nazionali di rappresentanza, nonché le organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza del movimento cooperativo.

L'articolo 7 prevede la possibilità di accordi a livello regionale, integrativi di quelli nazionali o sostitutivi, qualora a livello nazionale non ne siano stati stipulati.

Dall'articolo 8 si evince l'inquadramento giuridico del fenomeno dell'econo-

mia contrattuale che porta a qualificare gli accordi come contratti normativi, cioè quelli che vengono stipulati dalle parti (nel caso di specie, almeno per i produttori agricoli, sono organizzazioni di secondo grado) allo scopo di disciplinare in modo uniforme i contratti individuali di coltivazione e vendita. Nell'ambito dei produttori e degli industriali o commercianti, che appartengono alle associazioni stipulanti, l'accordo è fonte cogente di integrazione dei contratti individuali. I singoli rapporti, precisamente, sono disciplinati dalle norme collettive che prevalgono sulle clausole contrattuali contenenti previsioni più sfavorevoli per il singolo produttore. Gli accordi sono comunque certamente atti negoziali, espressione di autonomia privata, al pari dei contratti individuali di vendita. La causa di questi ultimi viene individuata nella realizzazione delle coltivazioni concordate in funzione della vendita del prodotto, nella misura e con il prezzo definiti.

L'articolo 9 stabilisce le modalità di realizzazione dei controlli tecnici, che vengono svolti in forma paritetica.

Con gli articoli 10 e 11, oltre al deposito degli accordi e dei contratti presso i Ministeri dell'agricoltura e dell'industria e presso gli assessorati, con funzioni di mera pubblicità, si prevedono le priorità nella concessione di incentivi pubblici a favore delle imprese e dei produttori che stipulino contratti conformi agli accordi, nonché la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione degli accordi e dei contratti.

In conclusione ritengo che, riproducendo le proposte l'identico testo già approvato da questa Commissione nella scorsa legislatura, possa giungersi al più presto alla loro approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANCARLO BINELLI. Non credo di dover ripetere; i discorsi fatti nella precedente legislatura sulla rilevanza economica e politica delle proposte oggi al no-

stro esame. Desidero solo fare rilevare che il gruppo comunista ha presentato anche in questa legislatura il proprio testo, che finora non è stato assegnato a questa Commissione forse a causa dell'« ingolfamento » iniziale dei lavori parlamentari.

Entrando nel merito del provvedimento, debbo dire che lo stesso ha rilevante importanza ed è molto atteso; per questo è giusto cogliere l'invito ad accelerare al massimo i nostri lavori. Tuttavia, sono dell'opinione che si possa procedere a perfezionare il testo che era stato già approvato dalla nostra Commissione nella passata legislatura.

Ricordo molto brevemente come nella passata legislatura il provvedimento sugli accordi interprofessionali ebbe un cammino abbastanza travagliato, anche in considerazione del suo stretto legame con la legge pluriennale di spesa. I due provvedimenti si condizionavano a vicenda, tanto che, non appena si sbloccò l'*iter* di quest'ultimo, poté giungere in porto anche il primo, col sollecito impegno della nostra parte, data l'imminente fine della legislatura. Purtroppo quella nostra lodevole premura non fu premiata al Senato in quanto, per l'opposizione di qualche gruppo, non si riuscì ad approvare definitivamente la proposta di legge.

Proprio a causa di quell'*iter* un po' faticoso, alcune questioni non sono state sufficientemente approfondite; è per questo che credo valga la pena di procedere ad una verifica del testo e avere un momento di riflessione, pur nel rispetto di tempi celeri, trattandosi di un provvedimento assai atteso.

In particolare, occorre che il relatore verifichi con i gruppi la possibilità di estendere alle associazioni dei produttori alcuni benefici di legge previsti per altre categorie; penso, per esempio, al credito agrario agevolato o ad altre misure di aiuto a dette associazioni per la concentrazione delle offerte e, quindi, per l'immissione del prodotto sul mercato. Si tratta di benefici che, se pure previsti in generale nella legislazione vigente, sarebbe bene rendere più espliciti in questo

provvedimento. Occorre verificare in proposito se esiste l'accordo dei gruppi.

Ricordo ancora la questione delle organizzazioni nazionali dei produttori bieticoli, che si pensò di risolvere nella passata legislatura considerando quanto sostenuto in proposito dall'onorevole Mora, allora relatore, come una specie di interpretazione autentica. È opportuno riaffrontare il problema, risolvendolo con un riferimento esplicito nel testo dell'articolo che ci accingiamo ad approvare.

Inoltre, penso che occorra una migliore definizione delle parti che stipulano gli accordi.

Con queste considerazioni non intendo minimamente fare dell'allarmismo circa il prosieguo dell'*iter* del provvedimento. Sono convinto che tutti debbano compiere uno sforzo per una verifica del testo e per studiare eventuali modifiche da apportare, possibilmente con il consenso delle diverse parti politiche, proprio al fine di licenziare un provvedimento soddisfacente in un arco di tempo abbastanza ristretto.

Per quanto concerne l'*iter* da seguire, non sono contrario *a priori* alla costituzione di un comitato ristretto, anche se potremmo evitare questa procedura in considerazione del fatto che abbiamo di fronte un testo già approvato all'unanimità nella passata legislatura. Ciò che è necessario, ripeto, anche tenendo presente che dobbiamo aspettare alcuni giorni per l'assegnazione della proposta di legge presentata dal nostro gruppo, è una riflessione su determinate questioni, nonché la ricerca di un'intesa tra i gruppi in merito alla possibilità di presentare delle modifiche, proprio al fine di giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento.

GIUSEPPE ZUECH. Voglio innanzitutto sottolineare come l'intervento del relatore sia stato completo, puntuale e preciso. Condivido in pieno le considerazioni che ha svolto e soprattutto l'esigenza di procedere presto e bene, anche considerando la sentenza dell'Alta corte di giustizia della CEE che ha dichiarato incostituzio-

nali gli articoli 10 e 11 della legge n. 306 del 1985. Pertanto, il gruppo democratico cristiano concorda su qualunque tipo di procedura il presidente ritenga opportuno adottare, purché vada appunto nella direzione che ho sottolineato, vale a dire quella di licenziare in breve tempo un buon provvedimento.

PRESIDENTE. Innanzitutto desidero ringraziare gli onorevoli Binelli e Zuech per la disponibilità che hanno manifestato, a nome dei rispettivi gruppi. È necessario ora stabilire il modo di procedere, avendo sempre come obiettivo quello di approvare il provvedimento prima della discussione della legge finanziaria.

Ho parlato di più testi, ma in effetti le proposte di legge che risultano uguali sono soltanto due. Ritengo che non vi sia la necessità di nominare un comitato ristretto per scegliere un testo-base.

È noto che la settimana dal 7 al 13 dicembre la Camera sarà chiusa e che un altro pericolo di sbarramento è costituito dall'inizio della sessione di bilancio.

Se mercoledì 16 dicembre l'esame del bilancio dovesse iniziare, sarebbe necessario convocare la Commissione martedì 15. Se invece l'esame del bilancio iniziasse giovedì 17 dicembre, potremmo dedicare la mattina ed il pomeriggio di mercoledì alla discussione ed approvazione della proposta di legge al nostro esame. Inoltre, una precedente riunione informale fra il relatore ed i rappresentanti dei gruppi potrebbe permettere loro di discutere prima del passaggio all'esame dell'articolo. Nel frattempo, la proposta di legge n. 1281 dovrebbe essere assegnata ufficialmente alla Commissione agricoltura.

GIANCARLO BINELLI. Nel caso in cui fossimo costretti dal successivo inizio della sessione di bilancio a riunirci martedì 15 dicembre per proseguire la discussione, chiedo all'onorevole Bruni se il lunedì immediatamente precedente egli abbia la possibilità e la disponibilità per un incontro. In quella sede potremmo disporre eventuali miglioramenti e parziali

modifiche del testo. La mattina successiva, la Commissione potrebbe dare inizio alla vera e propria fase di esame degli articoli e di presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. È necessario tenere conto anche del parere vincolante della V Commissione bilancio, non ancora pervenuto.

FRANCESCO BRUNI, Relatore. Concordo circa l'opportunità di un preliminare approfondimento delle tematiche attinenti al testo, anche nel caso in cui sia necessario apportare qualche correzione dal punto di vista formale. Per quanto mi compete, sono disponibile ad affrontare tale argomento anche immediatamente.

Come relatore, dovrò lavorare per un accordo sia nell'ambito dei rapporti con i rappresentanti dei gruppi sia in sede di Commissione. Poiché nella scorsa legislatura il testo fu approvato all'unanimità, è bene adoperarsi per mantenere il consenso dei gruppi che allora votarono, ricercando anche l'appoggio di coloro che non votarono.

PRESIDENTE. In sostanza, è opportuno ascoltare il parere di tutti i gruppi. A tal fine, è sufficiente una riunione informale; non vi è la necessità di costituire formalmente un comitato ristretto.

Pertanto, propongo che, superata questa fase, la discussione sia ripresa nella giornata di martedì 15 o mercoledì 16 dicembre. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
